



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (NORDIO)

(V. Stampato Camera n. 831)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 marzo 2023

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 marzo 2023*

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio ».

2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « 575, » è inserita la seguente: « 582, ».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente

proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* ».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nel luogo » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* ».

3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospen-

sione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.